


DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse espresse in narrativa vengono richiamate integralmente;
2. Di affidare, per i motivi di cui in premessa, la fornitura di carburante per il gruppo elettrogeno in uso alla BMTA 2022 all'operatore economico COMMODITY S.R.L. con sede legale in via Magna Gracia 389 Capaccio Paestum SA 84047 P.Iva 04462640659, per un importo complessivo di € 4.990,00,00, oltre IVA ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i.;
3. Di impegnare la somma complessiva di € 6.087,8 sul corrente bilancio 2022;
4. Che il servizio e la fornitura sarà effettuato sotto il controllo del Responsabile Tecnico geom Gaetano Perillo, il quale provvederà al visto dell'effettiva esecuzione, necessaria all'atto della liquidazione;
5. Di dare atto che per la suddetta procedura è stato acquisito il seguente n. CIG: Z373859B49;
6. Di dare atto che, in virtù della Convenzione tra il Comune e l'Azienda, la spesa impegnata per il servizio in oggetto, sarà rendicontata e richiesta all'Ufficio di competenza;
7. Di dare altresì atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito web dell'Ente in ottemperanza alla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianluca Volpe



DETERMINA DI FORNITURA CARBURANTE PER GRUPPO ELETTROGENO DELLA BMTA 2022
CIG: Z373859B49

Premesso che

- il Comune di Capaccio con delibera di consiglio comunale n. 96 del 29/11/2012 ha costituito l'Azienda Speciale Comunale "Paistom" quale Ente Strumentale del Comune, ai sensi dell'art.114 dl D.Lgs.267/2000, per la gestione dei seguenti servizi: manutenzione del patrimonio beni di utilizzo pubblico, viario comunale, cunette e segnaletica stradale, verde pubblico, cimiteriali, spiagge pubbliche, idrici comunali, turismo e spettacolo, informatici al cittadino e di back e front end;
- con deliberazione di C.C. n. 96 del 29/11/2012 veniva deliberata la costituzione dell'Azienda Speciale Paistom;
- in data 04/12/2012 è stato formalmente sottoscritto l'atto costitutivo dell'Azienda Speciale "Paistom" e registrato al repertorio dell'Ente con n. 3899;
- il Comune di Capaccio con atto consiliare n. 103 dl 14/12/2012 ha:
 - preso atto della formale costituzione dell'Azienda Speciale "Paistom" e della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Direttore;
 - approvato lo Statuto dell'Azienda Speciale "Paistom";
 - approvato il Piano – programma contenente la relazione sulle attività gestionale amministrativa – contabile e sulla situazione economica-finanziaria per il quinquennio 2013/2015;
 - approvato lo schema di convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per la gestione dei servizi pubblici in modo strumentale;
- è stata sottoscritta la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom";
- il Direttore, ai sensi di Statuto, ha i poteri gestionali ed organizzativi analoghi ai Dirigenti degli Enti Locali;
- per analogia, trattandosi di Azienda Speciale Comunale si applicano le norme del TUEL ;
- con deliberazione di C.C. n. 87 del 26/09/2013, è stata approvata la modifica all'oggetto sociale dell'Azienda Speciale Paistom;
- con deliberazione consiliare n. 97 del 26/11/2013 si è provveduto a modificarne lo Statuto;
- che con decreto sindacale prot. n. 27359 del 23/07/2020, notificato il 23.07.2020, è stato nominato Direttore Generale dell'A.S. Paistom srl il Dott. Gianluca Volpe;

Visto il D.Lgs 267/2000, recante il TUEL ed in particolare, l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Dato atto che Al Direttore dell'Azienda Speciale Paistom spetta la responsabilità gestionale dell'Azienda stessa, ed in particolare, egli sovrintende all'attività tecnico-amministrativa, commerciale, finanziaria in autonomia decisionale;

Richiamate

- la delibera di C.C. n.13 del 28/01/2015 con la quale i servizi della società Sele-Calore s r.l. sono stati trasferiti alla azienda speciale Paistom;
- la delibera di Consiglio Comunale n.34 del 13/05/2016 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio con l'avvio dei nuovi servizi così come approvati e rimodulati, relativo all'annualità 2016;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'anno 2016, sottoscritta in data 21/06/2016;
- la delibera consiliare n. 69 del 12/07/2016 di riapprovazione per conferma della delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 13/05/2016;
- la delibera di Consiglio Comunale n.18 del 20/04/2017 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio dei servizi così come approvati e rimodulati, relativo alle annualità 2017/2019;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per le annualità 2017/2019, sottoscritta in data 09/05/2017;
- la delibera del Commissario Straordinario n. 17 del 28/03/2019 con i poteri del Consiglio Comunale, di approvazione del piano economico finanziario dell'annualità 2019;
- a convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l' annualità 2019, sottoscritta in data 20/05/2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 30/12/2020 di approvazione del piano programma 2020/2022;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom";

Considerato

- che il Responsabile dell'Area XII dott. Piero Cavallo, richiede, con nota 494 del 27/10/2022, di impegnare la spesa per la fornitura di carburante per il gruppo elettrogeno in uso alla BMTA 2022;
- che la mancata fornitura degli stessi comporterebbe disservizio dell'espletamento dei servizi;
- che le varie esigenze rendono necessario il ricorso a fornitori con unità locale in zona, per abbreviare i tempi relativi all'approvvigionamento del carburante;

Vista la nota di disponibilità che è pervenuto a questo Azienda, al n. di protocollo 494 del 27/10/2022 dell'O.E. COMMODITY S.R.L. con sede legale in via Magna Gracia 389 Capaccio Paestum SA 84047 P.Iva 04462640659;

Precisato che:

- tale importo non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva di effettuare ordini inferiori, in base alle effettive esigenze;
- non è stabilito un quantitativo minimo della fornitura/servizio;
- che l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare la fornitura/servizio del medesimo tipo di quello aggiudicato, o complementare, fino alla concorrenza dell'importo finanziato;
- che non si ritiene necessario redigere in questa fase il D.U.V.R.I. – "Documento unico di valutazione dei rischi ed interferenze" di cui all'art. 26 – comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., poiché non sussistono potenzialmente interferenze e che le valutazioni in ordine alla necessità di redazione ed il relativo onere dello stesso restano a carico dell'affidatario.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/22/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture" ed in particolare 37, comma 1, che consente di procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e l'art.36, comma 2, letta a) che consente l'affidamento diretto;

Dato atto

- che l'articolo 1, commi 501 (che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter del D.L.90/2014, convertito in legge 114/2014), 502 e 503 della legge 28 dicembre 2015 n.208 prevedono la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro e per gli acquisti inferiore ad € 5.000,00 senza fare ricorso al Me PA;
- che l'acquisizione del bene in oggetto non rientra nei casi nei quali l'Azienda è obbligata ad utilizzare convenzioni Consip (applicazione dell'art.9,comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, applicazione articolo 1, comma 7, del d.l.95/2012, convertito in legge 135/2012), in quanto la spesa di cui si tratta,risulta inferiore ai 5000,00 euro;

Rilevato

- che l'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 consente per gli importi inferiori ad € 139.000 al netto di IVA di procedere ad affidamento diretto purché adeguatamente motivato;
- che tutte le procedure di affidamento dei contratti pubblici devono comunque rispettare i principi generali di cui all'art.30 del D.lgs. n.50/2016;

Preso atto che l'importo della fornitura che si intende acquisire è inferiore ad €139.000 e, pertanto, è possibile l'affidamento diretto di cui all'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020;

Costatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato valido fino al 07/01/2023 prot. n. 34554250;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il **Z373859B49**;

Vista la Legge n. 296/2006;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto le linee guida ANAC approvate;

Visto il Piano-Programma dell'Azienda Speciale Paistom;

Visto il Bilancio dell'esercizio in corso;